



Università
degli Studi di
Messina

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

ARTICOLO 1 – FONTI

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti, di seguito indicato come Collegio, ai sensi dello Statuto dell'Università degli studi di Messina, di seguito indicato come Ateneo, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012 – modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015.
2. Il Collegio è organo dell'Ateneo ai sensi degli artt. 13 e 21 dello Statuto.

ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Collegio è organo collegiale così composto:
 - a) un componente effettivo scelto tra i magistrati amministrativi, contabili, o tra gli avvocati dello Stato, con funzioni di Presidente;
 - b) un componente effettivo, iscritto al registro dei Revisori contabili, e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) un componente effettivo, iscritto al registro dei Revisori contabili, e uno supplente designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
3. Il Collegio è nominato con decreto rettorale in base ai criteri e alle disposizioni previsti dalla normativa vigente.
4. Il Collegio dura in carica tre anni. Il mandato dei componenti può essere rinnovato per una sola volta.
5. Le dimissioni del Collegio o dei suoi Componenti devono essere presentate al Rettore.
6. La mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive del Collegio, senza valida giustificazione, comporta la decadenza dall'incarico.
7. Ai componenti del Collegio è attribuita, per le funzioni svolte, un'indennità di carica annua.

ARTICOLO 3 – IL PRESIDENTE E IL COMPONENTE ANZIANO

1. Il Presidente è *primus inter pares* tra i componenti del Collegio, con compiti organizzativi e di rappresentanza dello stesso.
2. Il Componente più anziano nella carica o, a parità di anzianità nella carica, il Componente più anziano di età svolge le funzioni del Presidente nel caso di assenza di quest'ultimo o impedimento anche temporanei, al fine di assicurare la continuità e la regolarità di funzionamento dell'organo interno di controllo.

ARTICOLO 4 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. L'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile del Collegio è diretta a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i

principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

2. Il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e svolge i compiti previsti dall'articolo 48 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Ateneo, dagli artt. 2403 e 2403 *bis* del codice civile, e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per quanto applicabili, in armonia con la specifica normativa inerente all'Università.

3. In particolare, il Collegio:

a) esamina il *Budget* previsionale, le relative variazioni e il Bilancio d'esercizio, redigendo apposite relazioni;

b) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture relative alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;

c) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;

d) effettua trimestralmente la verifica di cassa, i versamenti previdenziali e assistenziali nonché le altre verifiche contabili e fiscali;

e) svolge i compiti di cui alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Ateneo;

f) effettua tutte le verifiche necessarie richieste dai Ministeri vigilanti.

4. I componenti del Collegio assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Si esprime a maggioranza dei partecipanti e, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente. Il componente dissenziente indica nel verbale i motivi del proprio dissenso.

2. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, i membri supplenti partecipano ai lavori dell'organo collegiale in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

3. Le funzioni dei Revisori sono svolte collegialmente. I singoli componenti possono tuttavia procedere anche individualmente ad atti ispettivi e operazioni di riscontro e verifica previa comunicazione del Presidente fornendo, al termine, informativa sulle attività compiute e sui relativi esiti, al fine dell'adozione delle consequenziali valutazioni collegiali.

4. È consentito lo svolgimento delle riunioni del Collegio mediante strumenti di videoconferenza. In tal caso, si applicano i principi e le modalità di cui al "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica dell'Ateneo". In ogni caso la riunione di Collegio, per essere valida, deve registrare la contemporanea presenza della maggioranza dei componenti

5. I Revisori che, per giustificati motivi, non possono partecipare alla riunione ne danno immediata comunicazione per iscritto o in via telematica al Presidente al fine di permettere la tempestiva adozione degli interventi ritenuti opportuni, ai sensi del precedente comma 2.

6. Il Collegio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere e qualora motivi di urgenza lo richiedano.

7. Il Collegio può convocare per audizioni, in presenza o da remoto mediante strumenti di videoconferenza, il Rettore, i Direttori delle strutture, il Direttore generale, i dirigenti, e i funzionari dell'Università in ordine a tematiche di particolare interesse o in trattazione.

8. Di ogni riunione del Collegio è redatto apposito verbale distinto con numerazione progressiva annuale e sottoscritto da tutti i Revisori intervenuti. Copia protocollata è trasmessa al Rettore e al Direttore Generale.

9. I verbali vengono inoltre inviati ai Ministeri vigilanti a cura dei propri rappresentanti designati.

10. I componenti del Collegio nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Università e della Ricerca provvedono agli adempimenti previsti dai Ministeri vigilanti entro le scadenze prescritte.

ARTICOLO 6 – SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Collegio si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture logistiche e strumentali dell'Ateneo.
2. Nell'ambito dell'Amministrazione dell'Ateneo, quest'ultimo assicura il supporto alle attività del Collegio, affidando tali compiti a un proprio funzionario in via ordinaria inquadrato nella categoria contrattuale non inferiore a D.
3. Il funzionario di cui al comma 2, sentito il Presidente, provvede:
 - a) agli adempimenti necessari alla convocazione delle riunioni e all'istruttoria delle riunioni stesse, ivi inclusa la gestione e la trasmissione della documentazione relativa alle sedute al Collegio; tale documentazione sarà sottoposta al Collegio attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Ateneo;
 - b) all'attività *post* riunione, curando la trasmissione della copia del verbale protocollato al Rettore e al Direttore Generale, alla predisposizione e all'invio degli estratti dei verbali alle strutture competenti per materia, nonché all'archiviazione degli atti amministrativi e alla raccolta dei verbali stessi;
 - c) alla convocazione alle audizioni dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 6.

ARTICOLO 7 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E TRASPARENZA

1. I singoli Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere a ispezioni e controlli e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili degli Uffici dell'Amministrazione dell'Ateneo e delle strutture dell'Ateneo, nonché accedere – avvalendosi dei competenti operatori – ai sistemi informativi nei quali sono formati, conservati e gestiti i predetti atti.
2. Il Regolamento del Collegio, in ottemperanza al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito dell'Ateneo.

ARTICOLO 8 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.